



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Seconda Civile

composta dai magistrati
dr. Ludovico Delle Vergini
d.ssa Annamaria Loprete
dr. Giovanni Gerace

Presidente
Consigliere
Consigliere rel. G.A.

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. [REDACTED]/2015 avente ad oggetto appello avverso la sentenza nr. [REDACTED]/2015 del Tribunale di Firenze R.G. [REDACTED]/2012

promossa da

[REDACTED] -appellanti in riassunzione-

Avv. [REDACTED]

contro

[REDACTED] denominazione assunta da [REDACTED]

Bank S.p.A. - convenuta in appello in riassunzione -

Avv. [REDACTED]

Curatela del Fallimento [REDACTED] - convenuta in appello in riassunzione contumace -

*

La Corte, all'udienza del 14.7.2020 lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti (art. 83 comma 7 lett. H decreto legge n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020), tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica pronunciando sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte appellante



“Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma dell'impugnata Sentenza e previe le declaratorie del caso così provvedere e statuire: 1. = accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 117 TUB, l'imposizione di una forma scritta a pena di nullità implica necessariamente che il regolamento negoziale debba rispettare tali requisiti di forma sotto ogni specifico profilo, compreso quello dell'obbligo della sottoscrizione; accertare e dichiarare che i contratti versati in



atti non recano la sottoscrizione della banca e, per l'effetto, dichiarare la nullità dei contratti posti a fondamento del credito reclamato con l'opposto decreto ingiuntivo; 2. = accertare e dichiarare inoltre che, ai sensi dell'art. 2697 CC. era onere della Banca opposta fornire la prova dell'esistenza della pattuizione delle condizioni economiche applicate al conto corrente per cui è causa; accertare e dichiarare che la Banca non ha fornito la prova che le condizioni economiche applicate ai rapporti per cui è causa abbiano formato oggetto di valida convenzione scritta tra le parti, atteso, tra l'altro che, il documento di sintesi prodotto dalla banca, privo di data e del numero del rapporto a cui si riferisce non costituisce prova alcuna dell'esistenza della pattuizione dei tassi ultralegali e anatocistici, della cms, delle valute e delle spese applicate a carico della SRL [REDACTED] e per l'effetto dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche nel tempo applicate dalla banca in violazione dell'art. 117 TUB. 3. = in conseguenza, dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1 e/o 2, accertare, se del caso anche a mezzo opportuna CTU contabile la cui richiesta a tal uopo si rinnova, l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, depurando i rapporti per cui è causa dalle illegittime voci di addebito a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, nonché, per quanto concerne il conto corrente, anche dagli addebiti a titolo di cms, valute e spese, praticati in forza di un contratto nullo, con condanna, altresì, della convenuta Banca al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; 4. = accertare e dichiarare che la clausola del contratto di conto corrente de quo con cui si prevede l'esistenza della CMS non contiene alcuna indicazione circa la periodicità, la soglia di costo e il meccanismo di calcolo, accertare e dichiarare che la predetta clausola è nulla/illegittima per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 CC.; 5. = accertare e dichiarare che la clausola del contratto di conto corrente de quo con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla/illegittima per violazione del principio di reciprocità di cui all'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000. 6. = in conseguenza, in accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 4 e 5, accertare, se del caso anche a mezzo opportuna CTU contabile la cui richiesta a tal uopo si rinnova, l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, depurando i rapporti per cui è causa dalle illegittime voci di addebito a titolo di cms e interessi anatocistici, praticati in forza di clausola palesemente nulle/illegittime per i motivi di cui in atti, con condanna, altresì, della convenuta Banca al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.

Parte convenuta in appello:



“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello promosso, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase monitoria che dei due gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



[REDACTED] s.r.l., [REDACTED] convenivano in giudizio l' [REDACTED] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Firenze proponendo rituale opposizione al decreto monitorio nr. [REDACTED]/2012 con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 110.267,44 per saldo debitore di conto corrente e rate scadute di contratto di mutuo stipulati con la predetta società a responsabilità limitata per le cui obbligazioni gli ingiunti [REDACTED] si erano costituiti fideiussori. Deducevano la nullità dei contratti di mutuo e di conto corrente per mancanza della firma della banca sui documenti contrattuali; sostenevano che non era dovuto il saldo reclamato dalla banca in quanto frutto dell'illegitimo addebito di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, capitalizzati trimestralmente, in violazione del divieto di anatocismo, valute fittizie e spese forfetizzate, addebiti nel tempo oggetto di unilaterale variazione che la banca aveva praticato in maniera peggiorativa in violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 TUB e disposizioni CICR, inefficaci ai sensi dell'art. 118 TUB comma 2.

Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto delle pretese avversarie e la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.

La causa veniva istruita documentalmente.



Il Tribunale di Firenze con sentenza nr. [REDACTED]/2015 rigettava l'opposizione condannando gli opposenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 14.950,00, così motivando:

- il motivo di opposizione per mancata sottoscrizione dei contratti non è fondato, posto che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (art. 117 T.U.B.) ma la sottoscrizione di entrambe le parti non deve necessariamente risultare da un unico documento e il contratto può essere concluso mediante scambio di lettere, come nella fattispecie.

- gli opposenti hanno prodotto le lettere inviate alla banca per accettazione delle condizioni contrattuali ed hanno dedotto la nullità per mancata sottoscrizione delle stesse da parte della banca; quest'ultima tuttavia non era tenuta a sottoscriverle ai fini della conclusione del contratto né gli opposenti hanno prodotto le proposte inviate dalla banca per dimostrare che non erano sottoscritte

- è infondato il motivo di opposizione preliminare di inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea prova scritta; la banca ha prodotto per ogni contratto l'estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili e con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 ha allegato l'estratto conto completo



- è infondato il motivo relativo alla mancata pattuizione delle condizioni contrattuali riguardanti interessi ultra-legali, anatocismo, cms, valuta e spese per non essere riferibile al contratto in questione il documento allegato dalla banca; nel documento prodotto si dà atto che la contraente ha ricevuto gli allegati menzionati, quindi era suo onere dimostrare che il documento trasmesso avesse un contenuto diverso; mancando la prova che il conto corrente fosse affidato non rileva la mancata pattuizione di



interessi per utilizzi entro il limite di fido

- l'asserzione che la Banca avesse applicato interessi usurari è generica e non è stata dimostrata
- è infondata l'asserzione di anatocismo, in quanto il contratto di conto corrente è stato concluso nel 2006 e prevede la stessa periodicità per interessi creditori e debitori, in conformità all'art. 120 comma 2 TUB e art. 2 Del. CICR del 9.2.2020; non è pertinente il richiamo all'art. 6 della stessa Del., riguardando le diverse ipotesi di raccolta del risparmio ed esercizio del credito
- l'asserita mancanza di pattuizioni sulle date di valute diverse dalla data contabile risulta smentita dalle condizioni di conto corrente.
- la cms risulta pattuita nella misura dell'1,50% trimestrale sugli utilizzi oltre il limite di fido e quindi l'oggetto è determinabile
- è infondata l'asserzione che nel mutuo con il sistema "alla francese" sia stato applicato un tasso di interesse effettivo superiore a quello pattuito; nel contratto sono stati dettagliatamente stabiliti tasso nominale e tasso effettivo in ragione di anno ed è stato allegato un piano di ammortamento sottoscritto dalle parti
- risulta non fondata l'asserzione di anatocismo ex art. 1283 c.c. riguardo gli interessi di mora in quanto calcolati sulle rate scadute costituite anche da interessi; la pattuizione in contratto degli interessi di mora è legittima in ragione della conforme previsione contenuta nell'art. 3 Del. CICR 9.2.20.
- le eccezioni riguardanti il contratto di fideiussione sono infondate perché generiche; le clausole vessatorie sono state specificamente approvate per iscritto; la fideiussione è stata prestata per attività di impresa e quindi non si applicano le norme a tutela del consumatore; non sono stati provati i presupposti per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 cc.

[REDACTED] srl,, [REDACTED] hanno impugnato la decisione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1. Error in iudicando.

Violazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. e del T.U. 1.09.1993 nr. 385 leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1.9.1993, n. 385, Titolo VI, trasparenza delle condizioni contrattuali). – nullità dei contratti relativi ai rapporti per cui è causa. - violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. – arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali.

Parte appellante asserisce che nei contratti manca la firma della banca di consegna alla società correntista e di firma della stessa sul documento di sintesi del c/c azionato; il Tribunale ha ritenuto che il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo sono stati conclusi nella forma dello scambio di lettere ma la dedotta circostanza non ha trovato riscontro probatorio nel corso del giudizio né per quanto concerne il contratto di mutuo né per quanto attiene a quello di conto corrente.





2. Error in iudicando.

Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e art. 117 T. U. B. d.lgs. 1.9.1993, nr. 385, Titolo VI, trasparenza delle condizioni contrattuali – inesistenza di convenzioni scritte relative a tassi ultra-legali e anatocistiche, cms, valute e spese.

Le condizioni economiche di cui al documento prodotto dalla banca, che gli oppositori prontamente hanno disconosciuto, non sono mai state accettate dalla correntista, come comprovato dal fatto che la fotocopia del documento di sintesi con le condizioni economiche più significative, arbitrariamente ricondotto dalla banca al c/c n. [REDACTED], oltre ad essere privo di data, non reca né il numero del rapporto a cui si riferisce né tanto meno il numero di pagine di cui sarebbe composto. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che fosse onere di parte opponente provare che il contenuto dell'atto trasmesso dalla banca avesse un contenuto diverso mentre invece era onere della banca, attrice in senso sostanziale, provare l'esistenza delle pattuizioni di tutte le condizioni economiche applicate.

3. Error in iudicando.



Violazione art. 1284 CC. e artt. 117 e 118 T.U.B. - illegittimità della commissione massimo scoperto. La pattuizione nella misura dell'1,50% non è sufficiente a renderla determinata in quanto mancano l'indicazione della periodicità, della soglia di costo e del meccanismo di calcolo.

4. Error in iudicando.

Violazione degli artt. 1283 e dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2006 - illegittimità anatocismo. La Banca era tenuta ad indicare in contratto il tasso debitore ed il tasso creditore, entrambi rapportati su base annua per effetto della capitalizzazione; invece il tasso nominale ed effettivo creditore sono stati indicati nella misura uguale di 0,030%.



5 Nullità, assoluta o parziale, delle fideiussioni escusse per violazione della normativa antitrust.

Parte appellante in comparsa conclusionale richiama Cassazione sentenza n. 13846/2019, asserendo che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto delle intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990; ritiene la nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio secondo Cass.n. n. 23264/20 e Cass. sez. III, n. 4175/2020 quando vengono esercitati i diritti nascenti dal contratto di fideiussione, principio che trova riscontro nelle sentenze gemelle delle SS.UU. n. 26242 e n. 26243 del 2014 con le quali si è stabilito che “la domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta, per la prima volta, in sede di appello è inammissibile ex art. 345, c. 1, cpc, salva la possibilità del Giudice investito del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ex art. 345, c. 2, cpc.”.



I fideiussori appellanti eccepiscono l'estinzione delle garanzie per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario di garanzia posto che l'art. 1956 cc.





prescrive che il fideiussore per le obbligazioni future è liberato se il creditore, senza autorizzazione, ha fatto credito al garantito pur conoscendo che le condizioni patrimoniali erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La banca ha illegittimamente continuato a fare credito alla s.r.l. in violazione dei principi di cui all'art. 1956 cc. nonostante l'aggravamento dell'esposizione. La clausola n. 6 della fideiussione di deroga alla decadenza della banca dal diritto di agire per supero del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc è nulla, invalida e improduttiva di effetti per la violazione della normativa antitrust. La banca con nota del 5.2.2010 costituiva in mora sia la debitrice principale [REDACTED] s.r.l. che i garanti, mentre solo in data 19.6.2012, ovvero due anni dopo, agiva in via monitoria contro gli oppositori.



Secondo gli oppositori attuali appellanti la banca, quindi, è irreversibilmente decaduta dal diritto di agire contro i garanti, con rigetto di ogni pretesa nei loro confronti e conseguente revoca del d.i. opposto asserendo che tale decadenza "non costituendo un'eccezione in senso stretto rispetto alla quale risulta indispensabile l'iniziativa di parte, ben può essere rilavata d'ufficio dal Giudice quale fatto estintivo risultante dal materiale probatorio legittimamente acquisito" (Trib. Brescia, sez. IV, n. 1176/2020; in senso conforme Corte di Appello di Torino n. 728/20).

Si è costituita in giudizio [REDACTED] e per essa "[REDACTED]" denominazione assunta da "[REDACTED]", già "[REDACTED]", contestando l'appello in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.



1. In via preliminare eccepisce l'inammissibilità di domande ed eccezioni nuove.
2. Nel merito ha dedotto sui singoli motivi di impugnazione, sulla forma scritta dei contratti, sulla mancanza di pattuizione delle condizioni economiche e infondatezza di tutte le altre domande.

Riguardo la domanda di nullità dei contratti di mutuo e conto corrente per mancanza di firma della banca, l'appellata richiama le Sezioni Unite sentenza n. 898/2018 che hanno fissato il principio della validità e sufficienza della sottoscrizione del solo investitore. Assume infondate anche le ulteriori eccezioni, sia sull'asserita mancata pattuizione delle condizioni, sia di nullità del documento di sintesi per impossibilità di ricondurlo al conto corrente della società, atteso che la società non aveva alcun altro rapporto di conto corrente a se intestato; la presunta illegittimità ed indeterminatezza della cms è smentita dall'essere stata pattuita specificando i criteri di calcolo e la periodicità di addebito; nessuna violazione del principio della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi vi può essere stata perché il conto è stato aperto il 20.02.2006 e quindi rispettando le regole della Delibera CICR 9.2.2000.



In relazione al motivo di appello articolato in conclusionale di nullità della fideiussione e violazione norme antitrust rileva che: (a) le clausole della fideiussione non paiono perfettamente coincidenti con quelle ABI e comunque la controparte non ha dimostrato tale coincidenza; (b) l'appellante non ha nemmeno dimostrato quale danno avrebbe avuto in conseguenza del rilascio della garanzia; (c) la presenza di clausole conformi allo schema ABI non si traduce nella nullità del contratto bensì nella





sola nullità delle singole clausole, in virtù dei principi della nullità parziale e della conservazione degli effetti giuridici, come confermato da Cassazione n. 24044/2019. Quanto alla nullità rilevabile d'ufficio, si eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 cc di ogni ulteriore domanda ed eccezione relativa alle fideiussioni, trattandosi di domande ed eccezioni nuove.

Il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 13.03.2019 per l'intervenuto fallimento di [REDACTED] s.r.l., con ricorso del 10.6.2019 è stato riassunto da [REDACTED].

La Curatela del Fallimento [REDACTED] s.r.l. non si è costituita a seguito della riassunzione.

all'udienza del 14 luglio 2020 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione secondo le modalità telematiche con concessione dei termini di rito.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, formulata dagli appellanti [REDACTED] in sede di comparsa conclusionale, di nullità assoluta o parziale delle fideiussioni escusse per violazione della normativa antitrust, prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI, nullità rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

L'eccezione è fondata.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la legge antitrust 10 ottobre 1990 n. 287, nel dettare norme a tutela della libertà di concorrenza, ha come destinatari non soltanto l'imprenditore ma anche il consumatore che da un lato vede eluso il proprio diritto ad una scelta comparata tra i prodotti in concorrenza e, dall'altro, trova regolamentata la sua posizione dal cd. contratto "a valle" tra impresa e consumatori, mediante il quale si realizzano concretamente gli effetti dell'intesa vietata; qualora la parte interessata sollevi per la prima volta in appello la nullità del regolamento contrattuale per violazione delle legge anti trust tale domanda sarebbe da ritenere inammissibile stante il divieto di domande ed eccezioni nuove salvo che il giudice del gravame la valuti come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio ex art. 345 comma 2 (cfr. sul punto SS.UU. n. 26242 del 12/12/2014) tanto più essendo nullità cd. di "protezione virtuale" rispetto alla quale il potere di rilevanza d'ufficio si pone a tutela di interessi costituzionalmente garantiti quali il corretto funzionamento del mercato ex art. 41 Cost. e l'uguaglianza tra contraenti in posizione asimmetrica; trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda integrante un'eccezione in senso lato, è quindi rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU n. 7294 del 22/03/2017; Cass. 6 n. 8841/017; Cass. 6 n. 19251/018)) *"...le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti*





su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie" (Cass. n. 20317/2019).

La declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990 art. 2, comunque non comporta automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez. 3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 9116 del 2014).



In relazione alla garanzia fideiussoria bancaria, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "...la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite" (Cass. civ., sez. I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044).

Nella fattispecie, è rinvenibile la nullità parziale del contratto "a valle", relativamente alle singole clausole coincidenti con quelle del modulo ABI ritenuto frutto di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza. La nullità ex art. 2 comma II lett. a) L. 287/1990 delle fideiussioni "schema ABI" ha ad oggetto soltanto gli artt. 2, 6 e 8, che prevedono: Art. 2 "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo", Art. 6 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc, che s'intende derogato", Art. 8 "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".



I sigg.ri [REDACTED] hanno eccepito in sede di comparsa conclusionale la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti quali fideiussori per decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc, essendo invalida la clausola derogatoria prevista dal suindicato testo ABI.

La nullità della singola clausola non coinvolge l'intero contratto per cui la garanzia fideiussoria avrebbe ben potuto esser fatta valere obbligando i destinatari secondo le legittime clausole di contratto; nella fattispecie tuttavia risulta dalla documentazione ritualmente acquisita che la Banca ha provveduto a diffidare la società debitrice ed i fideiussori nel 2010 ma soltanto nel 2012 ha agito nei loro confronti promuovendo il procedimento monitorio, quando ormai il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc ("Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione



principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) era ampiamente decorso.

La garanzia prestata dai fideiussori, pertanto, non può essere fatta valere nei confronti dei garanti essendo la banca decaduta dal correlato diritto nei loro confronti *dovento ritenersi la clausola derogatoria della decadenza ex art 6 fideiussione nulla in violazione della legge anti trust.*

Le altre questioni rimangono assorbite.



L'orientamento non sempre univoco della giurisprudenza su alcuni profili particolarmente rilevanti del giudizio induce la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n. [REDACTED]/2015,

Accoglie l'appello

Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze nr. [REDACTED]/2012.

Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2021

Il Cons. rel. Giovanni Gerace

Il Presidente
Ludovico Delle Vergini

